

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MESSA IN OPERA DI IMPIANTI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DI CENTRI ABITATI

Art. 1 - (Ambito e finalità)

Il presente regolamento disciplina l'apposizione di insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose, posti all'interno dei centri abitati, per quanto riguarda le dimensioni e le caratteristiche tecniche e cromatiche.

- Codifica le deroghe da concedere, in merito alle distanze minime dalle strade, per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, posti all'interno dei centri abitati, visibili dalle strade classificate nei seguenti tipi:

- a) Interquartiere*
- b) Di quartiere*
- c) Locali Internazionali*
- d) Locali*

- La legislazione di riferimento è l'art. 23 c. 6 del D.Lgs. n°285/92 e gli artt. 48 c. 2 - 50 c. 4 - 51 c. 4-5-6-8-11 del D.P.R. 495/92.

Art. 2 - (Limitazioni e prescrizioni a carattere generale per ogni tipo di impianto pubblicitario)

- Le insegne di esercizio e i cartelli pubblicitari, qualora insistano, in tutto o in parte, su suolo pubblico adibito al transito dei pedoni, devono avere un'altezza minima dal suolo di m. 3,00.

- Per poter installare sulle aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, cartelli, insegne, o altri mezzi pubblicitari, è necessario ottenere, preventivamente, l'autorizzazione prevista dall'art. 2 del Regolamento Comunale Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

- I sostegni di qualsiasi mezzo pubblicitario o sorgente luminosa, possono essere posti anche sui marciapiedi purchè ubicati sui bordi e lo spazio rimasto libero per il transito non sia inferiore a m. 1,50.

- Qualora la struttura di sostegno sia ubicata sul marciapiede, deve distare almeno m. 10 da altri ostacoli di varia natura, quali: cartelli stradali, fermate autobus, strisce pedonali, panchine pubbliche, pali dell'illuminazione pubblica ecc.

- Deve essere salvaguardata la visibilità di lapidi e targhe commemorative.

- Non devono ostacolare la visibilità di costruzioni o luoghi storici, artistici, architettonici e la visibilità dell'opera deve rimanere totale da tutti i punti di osservazione effettuati da luoghi pubblici.

- Sono ammesse le vetrofanie su porte, finestre e vetrine dei locali sede dell'attività, senza alcuna limitazione cromatica o dimensionale.

Art. 3 - (Dimensioni degli impianti pubblicitari) - (Art. 48 c. 2 del Reg.)

- Nei centri storici le insegne di esercizio possono essere poste esclusivamente in aderenza ai fabbricati adibiti all'attività reclamizzata, devono essere poste all'altezza immediatamente superiore alla porta d'ingresso ed avere un'altezza massima di 50 cm. E' ammessa una sporgenza verso l'alto delle dimensioni di cm. 50x100 al fine di realizzare eventuale marchio depositato.

- Fuori dal perimetro dei centri storici, le insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia ed in fregio alla sede stradale, sono sottoposte ai vincoli previsti dall'art. 48 c. 1 del D.P.R. 495/92 che prevede una dimensione massima di mq. 20. Se vengono poste distanti dalla sede stradale, detta dimensione può essere incrementata del 5% per ogni metro di arretramento.

- I cartelli e le insegne di esercizio "a bandiera", ove consentito, sia monofacciali che bifacciali, non devono avere una superficie superiore a mq. 1,50.

- Non sono soggetti alle limitazioni di questo articolo i cartelli pubblicitari utilizzati per le pubbliche affissioni.

- Le dimensioni delle preinsegne saranno di cm. 100x20. Le preinsegne poste sui parapetonali avranno le dimensioni necessarie in rapporto al manufatto di servizio.

Art. 4 - (Colore degli impianti pubblicitari) - (Art. 49 c. 4)

- Il colore rosso deve essere limitato ai soli marchi registrati, ad eccezione della croce rossa posta per indicare: farmacie - posti di pronto soccorso - ambulatori medici.

Art. 5 - (Altezza da terra degli impianti pubblicitari) - (Art. 49 c. 5)

- I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono sporgere sulla carreggiata stradale. Possono insistere sul marciapiede rialzato o sul ciglio erboso, purchè posti ad un'altezza minima da terra di m. 3. In caso di marciapiede non rialzato, devono avere un'altezza minima da terra di m. 4,50, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio e delle locandine. Gli striscioni devono essere posti ad un'altezza minima di m. 5,10.

Art. 6 - (Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi) - (Art. 50)

I cartelli e le insegne di esercizio possono essere luminosi purchè la luce non sia intermittente e l'intensità non superi le 150 candele al mq.

Le sorgenti luminose devono essere a luce fissa e se emettono un fascio di luce mediante un proiettore di qualsiasi tipo, detto fascio di luce non deve avere mai un'altezza da terra, in ogni suo punto, inferiore a m. 2.

Le luci libere ed i fari utilizzati per illuminare messaggi pubblicitari, devono avere assorbimento di energia non superiore ai 100 watt.

- Le sorgenti luminose, di qualsiasi tipo, non devono essere di colore rosso, ad eccezione della croce per indicare le farmacie, posti di Pronto Soccorso o ambulatori medici.

- Sono vietate tutte le sorgenti luminose che non abbiano, come unico fine, l'illuminazione di accessi privati o pubblici, in tal caso la sorgente luminosa deve essere disposta in modo da evitare la dispersione di luce all'intorno.

- Sono ammesse le sorgenti luminose atte anche ad illuminare il suolo pubblico, previa specifica autorizzazione, purchè l'accensione sia automaticamente comandata da cellula fotoelettrica.

Art. 7 - (Deroghe alle distanze minime previste dall'art. 23, c. 6 del D.L. 285/92)

La messa in opera di insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari, può essere autorizzata in deroga alle distanze minime previste dall'Art. 51 c. 4 del D.P.R. 495/92, a condizione che non ostacoli la visibilità dei segnali stradali di pericolo, di prescrizione e di indicazione per tutto il prescritto spazio di avvistamento che sono: m. 50 per i segnali di pericolo - m. 80 per i segnali di prescrizione - m. 100 per segnali di indicazioni posti su strada con velocità massima prevista di 50 Km/h e m. 60 se posti su strada con velocità massima consentita di 30 Km/h.

Lungo il bordo esterno delle intersezioni, qualora l'Amministrazione Comunale ritenga opportuno installare dei parapedonali, possono essere apposti dei mezzi pubblicitari, anche bifacciali, all'interno di dette strutture di servizio.

Art. 8 - (Distanze dalla carreggiata) - (Art. 51 c.4, c.5 e c. 6)

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori della sede stradale, non sono sottoposti ai vincoli previsti per la distanza dalla carreggiata.

- Se trattasi di insegne di esercizio poste in aderenza a fabbricati situati in fregio alla sede stradale, non devono avere una sporgenza superiore a cm. 20.

Art. 9 - (Messaggi pubblicitari sulle pensiline)

I messaggi pubblicitari apposti sulle pensiline delle fermate autobus, non sono sottoposti alle norme più restrittive previste dal presente Regolamento e non devono sporgere dalla struttura di servizio.

- Sulle pareti esterne ed interne delle pensiline possono essere apposti solo messaggi pubblicitari non luminosi e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 49 c. 4 del D.P.R. 495/92.